

Contributo integrativo
2013/2014



2608/2014
ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Fallimento -
legittimazione
passiva del
fallito in
proprio -
limiti e
condizioni

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MAURIZIO MASSERA - Presidente - R.G.N. 9358/2010
- Dott. ANNAMARIA AMBROSIO - Consigliere - Cron. 2608
- Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere - Rep. e.1-
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere - Ud. 26/11/2013
- Dott. MARCO ROSSETTI - Rel. Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 9358-2010 proposto da:

CORTE ROSADA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 00188300909 in
 persona del liquidatore Sig. EMILIO BENATO,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANCINELLI
 65, presso lo studio dell'avvocato MOSCATI ENRICO,
 rappresentata e difesa dall'avvocato ZORZAN ARRIGO
 TIZIANO giusta delega in atti;

me

2013

2215

- **ricorrente** -

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A. già BANCA INTESA S.P.A.
 00799960158 in persona del legale rappresentante Dr.

ANGELO ELIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell'avvocato
GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende
unitamente all'avvocato ROBINO GASPARE giusta delega
in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 548/2009 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, depositata il 24/02/2009, R.G.N. 2090/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/11/2013 dal Consigliere Dott. MARCO
ROSSETTI;

udito l'Avvocato ENRICO MOSCATI per delega;

udito l'Avvocato GASPARE ROBINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso;





SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società Corte Rosada s.r.l. nel 1989 prestò fideiussione a favore della banca "Banco Ambrosiano Veneto s.p.a.", a garanzia dei crediti da quest'ultima vantati nei confronti della società Iniziative Industriali s.p.a..

2. Dopo qualche anno (1994) vennero dichiarati falliti sia il debitore principale (Iniziative Industriali s.p.a.) sia il fideiussore (Corte Rosada s.r.l.). Sorse così controversia tra la curatela del fallimento "Corte Rosada" e la banca garantita, riguardante la validità della fideiussione prestata dalla Corte Rosada *in bonis*.

Tale controversia venne transatta il 28.4.1995, con un accordo in virtù del quale la curatela rinunciò a contestare la validità della fideiussione prestata dalla Corte Rosada *in bonis*, e la banca rinunciò agli interessi maturati fino alla data del fallimento del fideiussore.

In virtù di tale accordo, il credito della banca nei confronti del fideiussore Corte Rosada venne ammesso al passivo del fallimento di quest'ultima società, per l'importo di sei miliardi di lire.

3. Dopo diversi anni, nel 2002 la Intesa Gestione Crediti s.p.a. (società cui il relativo credito era stato ceduto dal Banco Ambrosiano Veneto s.p.a., e che in seguito mutò ragione sociale dapprima in "Banca Intesa s.p.a.", e quindi in "Intesa Sanpaolo s.p.a.", e come tale d'ora innanzi sarà indicata) chiese ed ottenne dal Tribunale di Monza il sequestro conservativo dei beni della Corte Rosada s.r.l. *in bonis*, a garanzia del pagamento degli interessi maturati sul debito della Corte Rosada nel periodo tra la dichiarazione di fallimento e l'effettivo pagamento (e dunque nel periodo in cui il corso degli interessi era rimasto sospeso *ex lege* verso la curatela).

Sia nel ricorso cautelare, sia nel provvedimento di sequestro, si subordinava l'efficacia della misura cautelare all'avvenuta chiusura del fallimento.

4. Ottenuto il sequestro, la Intesa Sanpaolo convenne in giudizio dinanzi il Tribunale di Milano la Corte Rosada s.r.l. *in bonis*, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi sopra indicati.



Anche in questo caso la società attrice precisava che la domanda di condanna doveva intendersi subordinata al ritorno *in bonis* della debitrice.

5. La Corte Rosada s.r.l. si costituì ed eccepì:

- in rito, l'inammissibilità della domanda, sul presupposto che il credito azionato dalla Banca Intesa dovesse essere accertato nel concorso degli altri creditori in sede fallimentare;
- nel merito, che la fideiussione indicata come fonte del credito azionato era nulla, e che comunque gli interessi vantati dalla banca sarebbero dovuti decorrere dalla data della transazione stipulata tra questa e la curatela, e non dalla data del fallimento.

6. Il Tribunale di Monza, con sentenza 28.2.2004 n. 712, accolse la domanda e condannò Corte Rosada s.r.l. al pagamento in favore della Intesa Sanpaolo di euro 1.110.696,011, oltre le spese di lite.

La sentenza subordinava l'efficacia della statuizione al ritorno *in bonis* della Corte Rosada.

7. La sentenza venne appellata da Corte Rosada s.r.l., ribadendo nella sostanza le eccezioni sollevate dinanzi al Tribunale.

L'appello venne rigettato dalla Corte d'appello di Milano con la sentenza 24.2.2009 n. 548.

Tale sentenza viene ora impugnata per cassazione dalla Corte Rosada s.r.l. in liquidazione, sulla base di tre motivi. La Intesa Sanpaolo ha resistito con controricorso.

Tutte e due le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

Col primo motivo di ricorso la Corte Rosada lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 43, 51 e 55 del r.d. 16.3.1942 n. 267 (legge fallimentare).

Espone che la domanda formulata nei suoi confronti dalla Intesa Sanpaolo doveva essere dichiarata inammissibile. Tale domanda infatti, ancorché



formulata in via subordinata rispetto al ritorno *in bonis* della convenuta, secondo la Corte Rosada non rientrerebbe nelle ipotesi in cui la giurisprudenza ha ammesso una persistente legittimazione processuale in proprio dell'imprenditore fallito, e ciò per quattro ragioni:

(a) perché la domanda formulata dalla Intesa Sanpaolo "trovava il suo presupposto" nell'istanza di sequestro conservativo, istanza inammissibile nei confronti del fallito, ai sensi dell'art. 51 r.d. 267/42 (così il ricorso, pp. 10-11);

(b) perché la Intesa Sanpaolo non era un creditore rimasto estraneo alla procedura, in quanto era stato ammesso al passivo fallimentare il suo credito per il capitale (*ibidem*, pp. 13-15);

(c) perché il credito per interessi maturati dopo il fallimento, azionato dalla Intesa Sanpaolo, non poteva essere ritenuto un credito "estraneo alla procedura", in quanto scaturente da un credito ammesso al passivo (*ibidem*, pp. 16-17);

(d) infine, perché la domanda formulata dalla Intesa Sanpaolo pregiudicava i creditori intervenuti e non integralmente soddisfatti.

Questo motivo di ricorso è infondato con riferimento a ciascuno dei profili appena indicati, per i motivi che saranno indicati nei §§ che seguono.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'mm'.

1.1. Il primo profilo del primo motivo.

1.1.1. La dichiarazione di fallimento ha, tra i suoi effetti, quello di privare il fallito della legittimazione ad agire o resistere in giudizio. Questo principio è sancito dall'art. 43, comma 1, r.d. 16.3.1942 n. 267, ai sensi del quale "nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore".

La ragione per la quale il fallito non può domandare in prima persona l'adempimento delle obbligazioni di cui sia creditore, né essere convenuto per l'adempimento di quelle di cui sia debitore, risiede nel fatto che l'esito di questi giudizi incide sul patrimonio del fallito, e quindi influisce sulla formazione dell'attivo e sulla soddisfazione dei creditori ammessi al concorso.



Questa finalità segna il fondamento ed il limite della perdita di legittimazione in capo al fallito.

Se, infatti, la legittimazione di quest'ultimo è trasferita *ope legis* al curatore al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, di tale trasferimento non vi sarà bisogno per tutte quelle azioni insuscettibili di nuocere al ceto creditorio.

Questo principio viene espresso con la tradizionale formula secondo cui la perdita di legittimazione processuale in capo al fallito, per effetto della dichiarazione di fallimento, non è assoluta ma relativa, e non comprende:

- (a) dal punto di vista oggettivo, i diritti e le azioni esclusi dal fallimento;
- (b) dal punto di vista soggettivo, i diritti e le azioni proposti da creditori che, in luogo di partecipare al concorso, abbiano scelto di soddisfarsi sull'eventuale patrimonio che residuerà alla distribuzione dell'attivo (c.d. tutela postfallimentare).

1.1.2. I principi appena esposti sono incontrastati nella giurisprudenza di legittimità, e prevalenti in dottrina. In applicazione di essi si è ammesso, ad esempio:

(-) che il creditore del fallito possa convenirlo in giudizio in proprio, chiedendo espressamente una condanna da intendersi eseguibile solo nell'ipotesi in cui questi dovesse ritornare *in bonis* (Sez. 3, Sentenza n. 10640 del 26/06/2012; Sez. 1, Sentenza n. 5727 del 23/03/2004, e via risalendo, sino alla sentenza "capostipite", rappresentata da Cass. n. 3475 del 1955);

(-) che la pubblica amministrazione possa emettere nei confronti del fallito una ordinanza-ingiunzione per il pagamento d'una sanzione amministrativa, destinata a produrre effetti quando il trasgressore sia tornato *in bonis* (Sez. 1, Sentenza n. 12563 del 08/07/2004);

(-) che il fallito possa partecipare al giudizio arbitrale, al fine di ottenere un lodo destinato a produrre i propri effetti nei confronti del fallito una volta che questi sarà ritornato *in bonis* (Sez. 1, Sentenza n. 8545 del 28/05/2003);

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and curves.



(-) che il fallito possa essere convenuto in giudizio con una domanda fondata su un rapporto di cui gli organi fallimentari si siano disinteressati, e tesa ad ottenere una condanna da far valere dopo la chiusura del fallimento (Sez. L, Sentenza n. 3245 del 05/03/2003; Sez. 1, Sentenza n. 1359 del 18/02/1999).

1.1.3. Si applichino ora i principi appena esposti al caso di specie.

La Intesa Sanpaolo ha domandato nei confronti della Corte Rosada una pronuncia di condanna, da far valere subordinatamente al ritorno *in bonis* della debitrice, ed in tal senso ha disposto il Tribunale, con la sentenza poi confermata dalla Corte d'appello.

La Intesa Sanpaolo si è dunque legittimamente avvalsa della facoltà concessale dall'art. 43 r.d. 267/42, nella tradizionale interpretazione che di questa norma ha dato la giurisprudenza: e cioè optare per la c.d. tutela postfallimentare del proprio credito. Rispetto a tale domanda, pertanto, la Corte Rosada s.r.l. in proprio non era affatto priva di legittimazione passiva, a nulla rilevando la contemporanea pendenza della procedura fallimentare.

1.1.4. La conclusione appena esposta non è infirmata da alcuno dei rilievi formulati dalla società ricorrente ed esposti *supra*, § 1.1.2.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

1.1.5. Nulla rileva, in primo luogo, che la domanda di condanna proposta personalmente nei confronti del fallito sia stata preceduta da un ricorso per sequestro conservativo, accolto in sede di reclamo.

Il sequestro conservativo, infatti, non è - al contrario di quanto dedotto *in iure* dalla parte ricorrente - "il presupposto sostanziale e processuale" della domanda di condanna (così il ricorso, pp. 10-11).

Per effetto della riforma dei procedimenti cautelari, introdotta dall'art. 90 della l. 26.11.1990 n. 353, il procedimento cautelare *ante causam* e la fase di cognizione piena del merito costituiscono due giudizi distinti e separati, ancorché tra loro strumentali.

La fase di merito, infatti, non ha più ad oggetto la "convalida" del provvedimento cautelare, ma il rapporto giuridico a garanzia del quale



venne concesso il provvedimento d'urgenza. Essa costituisce quindi un giudizio *sul rapporto*, e non più un giudizio *sull'atto* di autorizzazione del sequestro o di concessione di altra misura cautelare.

Sulla base del principio della autonomia tra fase cautelare e fase di merito, pacifico anche in dottrina, si è ad esempio ritenuto:

(-) che nel giudizio di merito possano formularsi domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, e possano intervenire parti ulteriori (Sez. 3, Sentenza n. 22830 del 10/11/2010);

(-) che è inammissibile impugnare la sentenza che decide la fase di merito, adducendo vizi processuali verificatisi nella fase cautelare (Sez. L, Sentenza n. 2821 del 05/02/2009);

(-) che la procura rilasciata al difensore soltanto per la fase cautelare è inefficace per l'introduzione del giudizio di merito (Sez. 3, Sentenza n. 10822 del 08/06/2004).

Deve pertanto negarsi la correttezza giuridica del principio invocato dal ricorrente, e cioè che il provvedimento di sequestro conservativo costituisca "il presupposto sostanziale e processuale" della domanda di merito proposta dalla Intesa Sanpaolo. Al contrario, tale domanda era ammissibile *ex se*, a nulla rilevando l'esistenza del precedente provvedimento cautelare.

1.2. Il secondo profilo del primo motivo di ricorso.

Altrettanto irrilevante è la seconda allegazione *in iure* della società ricorrente, secondo cui la Intesa Sanpaolo non avrebbe potuto domandare la condanna della Corte Rosada in proprio, perché non era "un creditore estraneo alla procedura", avendo già ottenuto l'ammissione al passivo per la quota capitale del credito.

Essa infatti non tiene conto che la Intesa Sanpaolo ha chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo per un credito *diverso* da quello azionato direttamente nei confronti della Corte Rosada.

Il primo, avente ad oggetto la somma dovuta dal fallito nella veste di fideiussore, indubitabilmente soggetto al concorso degli altri creditori; il secondo, avente ad oggetto somme di denaro che il fallimento mai poteva



essere condannato a pagare, e quindi ovviamente estraneo alla regola del concorso ed alla procedura fallimentare.

1.3. Il terzo profilo del primo motivo di ricorso.

Sotto un terzo profilo, la Corte Rosada insiste nel sostenere l'inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti dalla banca Intesa Sanpaolo, assumendo che il credito per interessi maturati dopo il fallimento, azionato dalla Intesa Sanpaolo, non poteva essere ritenuto un credito "estraneo alla procedura", in quanto scaturente da un credito ammesso al passivo (così il ricorso, pp. 16-17).

Tale affermazione non tiene conto di un principio tanto risalente quanto pacifico sia nella dottrina unanime che nella giurisprudenza: quello secondo cui l'art. 55 r.d. 267/42, là dove stabilisce che il corso degli interessi è sospeso nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura dello stesso, rileva solo nei confronti della curatela ed ai soli effetti del concorso.

Nei confronti del fallito, invece, gli interessi continuano a decorrere anche durante la procedura, e gli potranno essere domandati dopo la chiusura del fallimento se e quando dovesse tornare *in bonis* (Sez. 2, Sentenza n. 12262 del 03/12/1997, in motivazione): prova ne sia che, anche durante la pendenza del fallimento, gli interessi maturati dopo l'apertura di esso restano dovuti dagli eventuali fideiussori del fallito (*ex permultis*, Sez. 1, Sentenza n. 11228 del 28/08/2000; Sez. 3, Sentenza n. 7603 del 14/08/1997). Il che non potrebbe spiegarsi, data l'accessorietà dell'obbligazione del fideiussore, se non presupponendo che gli interessi dovuti dal debitore principale continuano a maturare dopo l'apertura del fallimento, sebbene non siano dovuti da quest'ultimo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive name.

1.4. Il quarto profilo del primo motivo di ricorso.

Sotto un quarto profilo, infine, la Corte Rosada assume che la domanda della Intesa Sanpaolo si sarebbe dovuta dichiarare inammissibile, perché pregiudicava i creditori intervenuti e non integralmente soddisfatti.

Anche questo argomento è privo di rilievo, ed anzi di ardua comprensibilità.



A prescindere da qualsiasi rilievo sull'interesse - ex art. 100 c.p.c. - della Corte Rosada a sollevare questioni circa la lesione del diritto di credito altrui, appare decisiva la considerazione che, *in apicibus*, al momento della chiusura del fallimento non possono darsi che due possibilità:

(a) o tutti i creditori intervenuti sono stati integralmente soddisfatti, ed allora ovviamente nessun pregiudizio costoro potranno subire dal fatto che un terzo aggredisca esecutivamente il patrimonio residuo dopo la chiusura del fallimento;

(b) ovvero non tutti i creditori intervenuti sono stati integralmente soddisfatti: ed in questo caso, ove emergano nuove attività successivamente alla chiusura del fallimento, costoro saranno tutelati dallo strumento della riapertura del fallimento, di cui all'art. 121 l. fall.: ed anche in tal caso, essendo preferiti rispetto al creditore che ha optato per la tutela postfallimentare, nessun nocumento potranno subire per effetto della sentenza che abbia condannato il fallito in proprio al pagamento di una somma di denaro subordinatamente al ritorno *in bonis*.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso la Corte Rosada lamenta che la sentenza impugnata sia sorretta da una motivazione "*omessa, insufficiente o contraddittoria*", nella parte in cui ha escluso che l'obbligazione azionata dalla Intesa Sanpaolo in sede extraconcorsuale fosse estinta.

Il motivo si fonda su un presupposto di fatto: che il fallimento della Corte Rosada e la Intesa Sanpaolo (*illo tempore*, "Banco ambrosiano Veneto") abbiano stipulato una transazione novativa, in virtù della quale il primo rinunciò agli atti del giudizio promosso al fine di far accertare l'invalidità della fideiussione stipulata dalla Corte Rosada *in bonis* a beneficio della banca, e la seconda rinunciò globalmente a tutti gli interessi maturati sul proprio credito, sia anteriori che successivi alla dichiarazione di fallimento.

Muovendo da questo presupposto di fatto, la Corte Rosada assume che delle due l'una:

(a) se la suddetta transazione ebbe effetto novativo, il credito della banca per gli interessi doveva ritenersi estinto per rinuncia in sede transattiva;



(b) se la suddetta transazione invece non ebbe effetto novativo, sì da lasciare intonso il credito della banca per interessi, allora si dovevano ritenere ancora opponibili, dalla Corte Rosada alla banca, tutte le eccezioni di nullità ed annullabilità della fideiussione che aveva formato l'oggetto dell'accordo transattivo, non esaminate dalla Corte d'appello.

La motivazione adottata da quest'ultima nella sentenza impugnata - conclude la Corte Rosada - sarebbe perciò contraddittoria, nella parte in cui avrebbe:

(-) da un lato, ritenuto escluso dalla transazione il credito per interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, così mostrando di qualificare come "non novativa" la transazione stessa;

(-) dall'altro, ritenute "assorbite" dalla transazione tutte le questioni inerenti la validità della fideiussione oggetto dell'accordo transattivo, così mostrando di ritenere "novativa" la transazione stessa.

2.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

2.2.1. In punto di fatto, la società ricorrente pone a fondamento del ricorso una precisa circostanza, e cioè che per effetto della transazione stipulata tra la curatela e la banca, quest'ultima avrebbe rinunciato al credito per interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento.

La sentenza impugnata, tuttavia, aveva accertato un fatto ben diverso: e cioè che la suddetta transazione *"non aveva toccato per nulla la diversa pretesa (...) azionata nel giudizio presente, degli interessi legali maturati (...) dalla data del fallimento alla data del pagamento"* (così la sentenza impugnata, pag. 6, sesto rigo).

Rispetto a questo accertamento in fatto della Corte d'appello, la società ricorrente non lamenta la violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti (artt. 1361 e ss. c.c.), ma lamenta la contraddittorietà della motivazione.

E tuttavia, vertendosi in tema di interpretazione di contratti, il ricorso fondato su un vizio di motivazione nell'accertamento dell'effettivo contenuto del contratto avrebbe richiesto la deduzione dell'avvenuto deposito del



contratto in corso di causa, e la trascrizione nel ricorso del testo contrattuale della cui difettosa interpretazione ci si duole.

Nel caso di specie, invece:

(a) il testo della transazione tra la banca e la curatela non risulta mai essere stato prodotto da alcuna delle parti in causa;

(b) la ricorrente non si è premurata di trascrivere le clausole dalle quali risulterebbe la correttezza della propria interpretazione;

(c) il verbale di causa, nel quale il giudice della domanda di nullità della fideiussione diede atto dell'intervenuta transazione (e dal quale la Corte Rosada pretenderebbe che la corte d'appello avrebbe dovuto trarre la prova dell'estinzione del credito per interessi), è testo ben diverso dal contratto di transazione, e che non può surrogare la mancata produzione di quest'ultimo ai fini della corretta interpretazione del negozio.

Il motivo in esame, in definitiva, vuole contrapporre una propria interpretazione del contratto di transazione stipulato tra banca e fallimento a quella adottata dalla Corte d'appello, ma senza indicare dove e quando il suddetto testo contrattuale sia stato prodotto nei gradi di merito, né trascrivendone il contenuto.

Tale vizio rende inammissibile il motivo.

2.2.2. Per la stessa ragione, inammissibile è la doglianza con la quale la Corte Rosada si duole del fatto che la Corte d'appello avrebbe trascurato di provvedere sulle sue domande di nullità della fideiussione: ed infatti, avendo la Corte stabilito - con accertamento in fatto insindacabile in questa sede - che per effetto della transazione la validità della fideiussione non era più contestabile, e non avendo la ricorrente depositato né trascritto il testo della transazione, non è ammissibile in questa sede sindacare la suddetta interpretazione del contratto di transazione adottata dalla Corte d'appello.

A handwritten mark consisting of a stylized 'W' or 'V' shape with a checkmark-like tail, possibly indicating a signature or a specific reference.

2.2.2. In punto di diritto, poi - lo si rileva unicamente *ad abundantiam* - è bene ricordare che:

(a) la Corte Rosada mostra di ritenere che una transazione debba avere carattere novativo sol perché una delle parti stipulanti abbia rinunciato a



sollevare questa o quella eccezione: tesi inusitata, la quale finirebbe per condurre a qualificare come "novativa" qualsiasi transazione, posto che per la validità di questo tipo di contratto è sempre necessaria una concessione alla controparte;

(b) la curatela fallimentare non poteva essere debitore di alcuna somma a titolo di interessi maturati dopo l'apertura del fallimento nei confronti della banca, giusto il divieto di cui all'art. 55 l. fall.; la banca, di conseguenza, stipulando la transazione col fallimento non poteva rinunciare al relativo credito, per la semplice ragione che non si può rinunciare a crediti di cui non si sia titolari.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso la Corte Rosada lamenta la violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., con riferimento all'art. 1282 c.c..

La ricorrente si duole della statuizione con la quale il giudice di merito l'ha condannata, nella veste di fideiussore, a pagare alla Intesa Sanpaolo gli interessi da questa maturati sul debito principale, con decorrenza dalla data dell'apertura del fallimento.

Allega la ricorrente che il credito vantato dalla banca, in conto capitale, sorse non dalla fideiussione stipulata con la Corte Rosada *in bonis*, ma dalla transazione stipulata tra la banca e la curatela, con la quale quest'ultima rinunciò a far valere le eccezioni di invalidità della fideiussione stessa.

Gli interessi su tale credito, pertanto, non potevano che decorrere dalla data della transazione, non esistendo prima di essa un credito liquido ed esigibile.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a flourish.

3.2. Anche questo motivo di ricorso è infondato.

La transazione non estingue le obbligazioni che ne formano oggetto, se non quando possa qualificarsi come novativa.

Si sono già indicate al § 2.2.1, tuttavia, le ragioni per le quali non è possibile, in questa sede, sindacare l'accertamento in fatto col quale il giudice di merito ha qualificato come non novativa la transazione stipulata tra la banca e la curatela.



Ne consegue che il credito per il quale la banca ha chiesto in giudizio il pagamento degli interessi maturati dopo il fallimento è *il medesimo credito* vantato nei confronti del debitore principale; debito che era stato garantito dal fideiussore, il quale pertanto è tenuto in proprio al pagamento degli interessi maturati dopo la dichiarazione di fallimento, interessi che per le regole già esposte il creditore non poteva esigere dalla curatela.

La Corte d'appello, pertanto, non ha violato l'art. 1282 c.c., perché non ha fatto decorrere gli interessi da un momento anteriore alla nascita del credito. Inammissibili, infine, in questa sede sono le censure riguardanti l'individuazione del saggio degli interessi e l'avvenuta regolare costituzione in mora del debitore principale. Tali questioni sono state infatti ritenute dalla Corte d'appello assorbite dalla già ricordata transazione tra banca e curatela, in virtù della quale la seconda rinunciò a sollevare eccezioni in merito alla validità di quest'ultima. Né tale statuizione, per quanto già detto, può essere rivisitata in questa sede, non avendo alcuna delle parti né depositato nei gradi di merito il testo della transazione, né avendo la ricorrente trascritto le relative clausole nel ricorso.

4. Le spese.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c..

P.q.m.

la Corte di cassazione:

-) rigetta il ricorso;
-) condanna la Corte Rosada s.r.l. alla rifusione nei confronti della Intesa Sanpaolo s.p.a. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 8.200 (di cui 200 per spese).

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte di cassazione, addì 26 novembre 2013.

Il consigliere estensore

(Marco Rossetti)

Il Presidente

(Maurizio Massera)

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

Pagina 14

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 5 FEB. 2014

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA